

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E SINGOLE AZIENDE
O CONSORZI DI AZIENDE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI LAVORATORI OCCUPATI**

L'anno del mese di il giorno
in Ancona sede della Regione Marche

TRA

la Regione Marche, nella persona di
Presidente pro-tempore della Regione domiciliato per la sua funzione in
e l'azienda/gruppo di aziende/consorzio
con sede legale in

P R E M E S S O

- che la giunta regionale con delibera n. del
ha approvato il progetto “”
- che con la stessa deliberazione la giunta regionale ha deciso di trasmettere il suddetto progetto al *Ministero del Lavoro per il successivo inoltro agli organi di gestione del Fondo Sociale Europeo per la relativa approvazione, onde ottenere sia il contributo del FSE sulla realizzazione del progetto e l'accesso al fondo di rotazione di cui agli articoli 24 e 25 della legge 27.12.1978, n. 845;*
- che la commissione CEE con decisione n. del
ha approvato detto progetto contenuto nel fascicolo accordando un contributo di L. per l'anno destinato alla Regione Marche quale titolare del progetto e quindi responsabile della sua realizzazione;
- che la giunta regionale, con delibera n. del
ha deciso di approvare il piano presentato dall'azienda/gruppo di aziende/consorzio
(che di seguito convenzionalmente si identifica con il termine “azienda”) finanziando l'intervento con i fondi messi a disposizione dalla commissione CEE e dalla legge 845/1978, articoli 24 e 25, rinviando la disciplina dei rapporti con detta “azienda” alla presente convenzione.

S I C O N V I E N E

- Art. 1** — Le attività previste dal progetto e dedotte nella presente convenzione consistono in:
- attività di riqualificazione per n. lavoratori occupati, di cui n. quadri tecnici, n. quadri amministrativi, n. operai specializzati, n. operai qualificati, n. operai generici, n. altre qualifiche (specificare);
 - per un numero di ore di formazione pari a:
 - a) n. per quadri amministrativi;
 - b) n. per quadri tecnici;
 - c) n. per operai specializzati;
 - d) n. per operai qualificati;
 - e) n. per operai generici;
 - f) n.
 - g) n. (altre qualifiche da specificare) per ore complessive di formazione.
- Art. 2** — Le suddette attività si dovranno realizzare nel periodo compreso tra il e il, secondo il programma allegato (allegato 1) alla presente convenzione, di cui fa parte integrante, che indica in dettaglio: materie d'insegnamento, ore di insegnamento per gruppi di materie, docenti con specifica delle rispettive competenze professionali, locali e attrezzature che si intendono utilizzare, materiale didattico.

Art. 3 — La realizzazione delle attività precedentemente menzionate avverrà nell'ambito del preventivo di spesa allegato alla presente convenzione (allegato 2) per complessive L.

Art. 4 — L' "azienda" si impegna a:

- a) provvedere all'organizzazione delle attività formative;
- b) reperire il personale docente previsto dal programma;
- c) acquisire l'uso delle attrezzature necessarie;
- d) mettere a disposizione attrezzature didattiche e materiale di consumo didattico;
- e) acquisire l'uso dei locali necessari e provvedere alla loro agibilità;
- f) curare l'amministrazione dell'attività che svolge;
- g) corrispondere il reddito ai lavoratori che partecipano alle attività formative proporzionalmente alle ore di effettiva partecipazione qualora questo fosse previsto nel progetto;
- h) provvedere al trasporto dei lavoratori in formazione;
- i) provvedere alle spese di vitto, di alloggio per i lavoratori in formazione.

Spetta all'azienda promuovere e agevolare, nei modi a sua disposizione, la partecipazione dei lavoratori alle attività formative che si impegna a realizzare.

Art. 5 — La Regione per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione si impegna a corrispondere all' "azienda", per la copertura degli oneri connessi, le seguenti somme sulla base del menzionato preventivo:

- a) spese per preparazione corsi
- b) spese personale docente e non docente
- c) spese per locali
- d) spese per uso macchinari (affitto, ammortamento e manutenzione)
- e) spese per materiale di consumo
- f) spese di amministrazione
- g) spese per reddito ai lavoratori
- h) spese per vitto e alloggio
- i) spese per trasporto
- l) spese per materiale didattico individuale e indumenti di lavoro

T O T A L E

Qualora nel realizzare le suddette attività l' "azienda" superi i limiti di spesa precedentemente indicati, la Regione corrisponderà esclusivamente le somme sopra specificate nel loro importo complessivo.

L' "azienda" dovrà documentare, nell'ambito della spesa complessiva autorizzata, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per una o più singole voci del preventivo, fermo restando che le spese di cui ai punti a) + f) non possono superare il limite del 15% della somma delle spese relative ai punti b) + c) + d) + e).

Le somme indicate si intendono comprensive di tutti gli oneri di legge.

Art. 6 — L'erogazione delle somme da parte della Regione avverrà secondo le seguenti modalità:

- 30% entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell' "azienda", dell'avvenuto inizio delle attività formative;
- 30% entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell' "azienda", dell'avvenuto impegno dell'80% del primo acconto;
- 30% entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell' "azienda", dell'avvenuto impegno dell'80% del secondo acconto;
- 10% entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto generale da parte della giunta regionale.

Qualora le somme effettivamente spese, sulla base del rendiconto generale presentato dall' "azienda", risultassero inferiori a quelle già anticipate, la Regione non erogherà l'ultimo 10% della somma prevista e l' "azienda" contestualmente alla presentazione del rendiconto generale, da presentarsi entro 120 giorni dal termine delle attività formative, presenterà il documento che provi l'avvenuto rimborso alla Regione di detta somma.

Art. 7 — L' "azienda" si impegna a sottoporre al parere di un comitato di gestione, composto da:

- 1 rappresentante della Regione che lo presiede;
 - 1 rappresentante dell'ente delegato per la formazione professionale competente per territorio;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dipendenti;
 - 1 rappresentante dell'azienda/gruppo di aziende/consorzio;
 - 1 rappresentante del consiglio di fabbrica o dei consigli di fabbrica dell'azienda/gruppo di aziende/consorzio o dei lavoratori partecipanti ai corsi;
 - un rappresentante dell'associazione imprenditoriale indicata dall'azienda;
- gli atti relativi alla gestione delle attività previste nella presente convenzione, secondo una periodicità concordata tra azienda e comitato di gestione.

In ogni caso le richieste di acconto e di saldo sul finanziamento indirizzate alla Regione, dovranno essere corredate dal parere del comitato di gestione sullo svolgimento delle attività realizzate.

Art. 8 — L' "azienda" utilizzando l'allegato modello (allegato 3) si impegna a trasmettere alla Regione, a conclusione dell'attività, un rendiconto generale delle spese sostenute, corredato di:

- un elenco dettagliato dei documenti di spesa per ciascuna delle voci del preventivo di finanziamento che

saranno conservati presso l'azienda, e spetterà al comitato di gestione accertare che negli stessi risulti indicato il progetto regionale a cui si riferiscono e per il quale sono stati presentati a rendiconto;

- una relazione dell'azienda che sintetizza i dati tecnici dell'attività svolta e fornisce gli elementi per una valutazione qualitativa dei risultati ottenuti.

Rendiconto e relazione illustrativa saranno sottoposti al comitato di gestione, il cui parere sarà allegato ai documenti da trasmettere alla Regione.

Il rendiconto è sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

Art. 9 — Gli atti relativi alle attività regolamentate dalla presente convenzione dovranno essere tenuti separati dagli atti relativi ad altre attività comunque gestite.

Art. 10 — Eventuali controversie relative all'esecuzione della presente convenzione saranno di competenza del foro di Ancona.

Art. 11 — La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'articolo 5 della legge 27.12.1978, n. 845.